

DELIBERAZIONE 22 NOVEMBRE 2022
614/2022/R/GAS

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI PER DIFFERENZA A DUE VIE E PER LA VENDITA A PRONTI DEL GAS IMMESSO IN STOCCAGGIO TRAMITE IL SERVIZIO DI RIEMPIMENTO DI ULTIMA ISTANZA DI CUI AI DECRETI MINISTERIALI N. 253 DEL 22 GIUGNO 2022 E N. 287 DEL 20 LUGLIO 2022

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1228^a riunione del 22 novembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e come successivamente integrata e modificata (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica, ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: il Ministro) 14 marzo 2022 (di seguito: decreto 14 marzo);
- il decreto del Ministro 1 aprile 2022, n.138 (di seguito: decreto 1 aprile);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91;
- il decreto del Ministro 22 giugno 2022, n. 253 (di seguito: decreto 22 giugno);
- il decreto del Ministro 20 luglio 2022, n. 287 (di seguito: decreto 20 luglio);
- il decreto-legge "Aiuti-quater" dell'11 novembre 2022;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e il relativo Allegato A, recante il "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da

gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e l’allegato “Testo Integrato del Bilanciamento Gas” (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2017, 782/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e l’allegato “Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” o RTTG come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 208/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas;
- deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 110/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 165/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 189/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 189/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2022, 261/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 261/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2022, 274/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 274/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2022, 349/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 349/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2022, 442/2022/R/gas (di seguito: 442/2022/R/gas);
- l’atto di indirizzo del Ministro del 24 febbraio 2022;
- l’atto di indirizzo del Ministro del 16 novembre 2022, prot. Autorità n. 58951 del 17 novembre 2022 (di seguito: atto di indirizzo);
- i codici di stoccaggio come da ultimo approvati dall’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 14 marzo, il Ministro ha emanato le disposizioni per l’anno termico dello stoccaggio 2022/2023, ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 1/12 e dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, le quali confermano in linea generale l’assetto previgente dei servizi di stoccaggio, introducendo ulteriori disposizioni per tener conto della crisi Russia-Ucraina e delle possibili ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali;
- al fine di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di riempimento di almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in linea con quanto disposto

dall'articolo 21 del decreto-legge 17/22, con il decreto 1 aprile 2022 sono state previste misure aggiuntive che hanno trovato attuazione con le deliberazioni 165/2022/R/gas, 189/2022/R/gas e 261/2022/R/gas;

- il decreto 1 aprile 2022 ha previsto, tra l'altro, meccanismi che favoriscano l'effettiva iniezione del gas, in particolare introducendo meccanismi basati su prezzi di riserva nulli per l'allocazione della capacità, accoppiati a *contratti per differenza a due vie* (di seguito: CD2V) che coprano il rischio prezzo tra i prezzi del gas nel periodo di iniezione e i prezzi durante il periodo di erogazione invernale;
- con la deliberazione 189/2022/R/gas, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto 1 aprile 2022, l'Autorità ha definito disposizioni in materia di conferimento di capacità di stoccaggio che prevedono l'introduzione nel nostro sistema del CD2V;
- il medesimo provvedimento consente all'utente dello stoccaggio di valorizzare i quantitativi associati al CD2V secondo due possibili modalità:
 - a prezzi effettivi e di riferimento calcolati sulla base dei prezzi spot del PSV rilevati sulla base delle transazioni bilaterali per ciascun giorno G;
 - sulla base delle condizioni economiche di riferimento definite dall'Autorità per il medesimo periodo nell'ambito delle condizioni economiche del servizio di tutela;
- la deliberazione 189/2022/R/gas ha demandato al responsabile del bilanciamento la predisposizione e pubblicazione del contratto per la gestione del CD2V associato alla capacità di stoccaggio; nonché affidato al medesimo Responsabile del bilanciamento la gestione delle partite economiche derivanti dall'esecuzione dei CD2V;
- il punto 12 della deliberazione 189/2022/R/gas ha, inoltre, rimandato a successivo provvedimento la definizione di modalità per la gestione degli importi economici derivanti dall'esecuzione dei CD2V, anche al fine di assicurare l'equilibrio economico e finanziario del responsabile del bilanciamento, tenendo conto delle scelte degli operatori rispetto al prezzo di regolazione del CD2V;
- l'allegato A, alla deliberazione 189/2022/R/gas, prevede che in relazione a ciascun giorno del periodo di riferimento:
 - l'utente assegnatario si impegna a pagare al responsabile del bilanciamento, se positiva, la Differenza Giornaliera, moltiplicata per la prestazione giornaliera del giorno G, nonché la differenza tra quantità contrattuale e quantità effettiva moltiplicata per il premio giacenza;
 - il responsabile del bilanciamento si impegna a pagare all'utente assegnatario, se negativa, la Differenza Giornaliera, moltiplicata per la prestazione giornaliera del giorno G;
- il medesimo allegato A, alla deliberazione 189/2022/R/gas, prevede che i pagamenti siano effettuati con le modalità e tempistiche previste nel contratto e comunque entro il 15 del mese successivo a quello cui appartiene il giorno G;
- il contratto definito dal responsabile del bilanciamento prevede che il pagamento avvenga entro il termine sopra richiamato nel caso di ricezione del versamento, secondo le modalità che saranno definite dall'Autorità, del relativo ammontare economico entro la fine del mese M;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- alla luce del livello medio di iniezione registrato nei primi dieci giorni dello scorso giugno, il Ministro ha emanato ulteriori disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale finalizzate a traguardare i livelli tecnici intermedi di riempimento degli stoccaggi necessari per non pregiudicare l'obiettivo del 90% di riempimento a fine campagna;
- in particolare, ai sensi del decreto 22 giugno e del decreto 20 luglio, è stato affidato rispettivamente al responsabile del bilanciamento ed al Gestore dei servizi energetici (di seguito: GSE) il compito di accelerare il riempimento degli stoccaggi nazionali attraverso il c.d. "servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza" (di seguito: stoccaggio di ultima istanza);
- con la deliberazione 274/2022/R/gas, l'Autorità ha definito le modalità di approvvigionamento del gas da parte del responsabile del bilanciamento nel quadro dello stoccaggio di ultima istanza nonché le modalità di anticipo degli ammontari economici a tal fine necessari da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali. Tale anticipo è stato successivamente rimodulato con le deliberazioni 349/2022/R/gas e 442/2022/R/gas;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto 22 giugno, i quantitativi di gas naturale iniettati dal responsabile del bilanciamento, nel quadro del servizio di stoccaggio di ultima istanza, devono essere resi disponibili agli operatori di mercato nel corso dell'inverno 2022-2023, secondo le modalità definite con atto di indirizzo del Ministro, sentita l'Autorità;
- infine, l'articolo 1, comma 5, del decreto 20 luglio prevede che i quantitativi di gas naturale iniettati dal GSE nel quadro dello stoccaggio di ultima istanza siano venduti secondo le modalità definite con il medesimo atto di indirizzo di cui al precedente alinea, sentita l'Autorità.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ottemperanza alle disposizioni dei sopra richiamati decreti, l'atto di indirizzo recante le modalità di vendita del gas stoccato dal responsabile del bilanciamento e dal GSE nel quadro del servizio di stoccaggio di ultima istanza è stato trasmesso all'Autorità per l'acquisizione del "sentito" con la comunicazione del 16 novembre 2022;
- tale atto di indirizzo, tra le altre cose, prevede che:
 - i quantitativi di gas naturale approvvigionati mediante lo stoccaggio di ultima istanza siano resi disponibili in prevalenza (per una quota non inferiore al 60% dei volumi complessivi) attraverso la vendita di prodotti a termine; la restante parte sarà offerta tramite prodotti a pronti;
 - il GSE ed il responsabile del bilanciamento organizzino separatamente delle procedure concorsuali per l'offerta dei prodotti a termine (a decorrere rispettivamente da dicembre 2022 e da gennaio 2023);
 - lo svolgimento delle suddette procedure concorsuali avvenga nel rispetto dei

principi definiti nel medesimo atto di indirizzo e relativi alle modalità di partecipazione, alla definizione dei quantitativi erogabili ed alle garanzie;

- i prodotti a pronti siano negoziati secondo modalità definite dall’Autorità, cui compete anche la definizione di prezzi minimi di offerta, tenendo conto degli scenari di prezzo;
- i quantitativi destinati ai prodotti a pronti possano essere modulati per ragioni di sicurezza dal Ministero, anche su indicazione del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas.

RITENUTO CHE:

- sia necessario definire le modalità di regolazione delle partite economiche connesse all’esecuzione dei CD2V coerenti con le tempistiche previste per i pagamenti, nonché le modalità di copertura delle stesse.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario e urgente, ai sensi di quanto previsto dal sopra richiamato atto di indirizzo ed in vista dell’avvenuto avvio della campagna di erogazione, procedere tempestivamente alla definizione delle modalità di vendita del gas immesso in stoccaggio, nel quadro del servizio di stoccaggio di ultima istanza, tramite l’offerta di prodotti a pronti;
- sia, a tal fine, opportuno prevedere che la vendita dei suddetti prodotti avvenga attraverso uno stretto coordinamento tra il responsabile del bilanciamento ed il GSE, nonché attraverso modalità di offerta già note agli utenti utilizzando le medesime modalità relative all’approvvigionamento del gas per il funzionamento del sistema definite ai sensi del comma 2.6 del TIB;
- sia, infine, opportuno che i prezzi minimi di offerta dei suddetti pronti siano fissati tenendo conto: *i)* dei prezzi dei prodotti a termine con consegna nel periodo estivo, al netto di una stima dei costi connessi al mantenimento del gas in stoccaggio; *ii)* dei prezzi rilevati nei mercati italiano ed europei al momento dell’offerta per il corrispondente prodotto giornaliero;
- ai sensi del comma 5.2 dell’Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, consentire ai soggetti interessati di presentare osservazioni su aspetti di carattere implementativo e operativo, entro l’1 dicembre 2022, al fine di valutare specifici ulteriori interventi

DELIBERA

1. di prevedere che le partite relative all’esecuzione dei CD2V siano regolate a valere sul conto oneri di stoccaggio istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
2. di prevedere che il responsabile del bilanciamento in relazione alle partite di cui al punto 1, entro il 21 di ciascun mese, comunichi all’Autorità l’importo erogato agli

- utenti ovvero quello da essi dovuto e quello effettivamente versato nonché l'importo atteso per il mese in corso, calcolato sulla base di:
- a) prezzo PSV, definito all'allegato A alla deliberazione 189/2022/R/gas, per i giorni in cui risulta disponibile; e
 - b) ultima quotazione del prodotto *balance of month* pubblicate da ICIS-Heren nel report ESGM, con consegna al PSV, per i rimanenti giorni del mese in corso;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingresso e Sostenibilità Ambientale di:
- a) determinare l'ammontare da versare da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali al responsabile del bilanciamento al fine di assicurargli la disponibilità degli importi necessari per l'esecuzione dei CD2V sulla base delle informazioni di cui al precedente punto 1; l'ammontare è aumentato del 15% al fine di tenere conto dell'incertezza relativamente alle partite determinate sulla base dei dati sub b); e
 - b) comunicare il medesimo ammontare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
4. di prevedere che:
- a) la Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro l'ultimo giorno del mese di ricezione della comunicazione di cui al punto 3, versi al Responsabile del bilanciamento gli importi in essa indicati;
 - b) il responsabile del bilanciamento versi gli importi versati dagli utenti entro quindici giorni dall'avvenuto versamento;
5. di stabilire che i quantitativi di gas di stoccaggio di ultima istanza destinati alla vendita a pronti siano negoziati dal responsabile del bilanciamento nell'ambito del comparto AGS del mercato del giorno prima e del mercato infragiornaliero organizzati e gestiti dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: GME);
6. di prevedere, a tal fine, che il responsabile del bilanciamento provveda alle relative offerte anche per conto del GSE, analogamente a quanto già fatto nella fase di acquisizione dei volumi per lo stoccaggio di ultima istanza assegnati al medesimo GSE;
7. di prevedere che il prezzo di vendita dei prodotti di cui ai precedenti punti sia posto pari al maggiore fra:
- i) prezzo del gas con consegna al PSV nel semestre estivo 2023, diminuito di 10 €/MWh;
 - ii) prezzo del gas con consegna al PSV espresso, al momento dell'offerta, dai mercati a negoziazione continua relativamente al giorno di consegna, diminuito di 7 €/MWh;
 - iii) prezzo del gas con consegna al TTF espresso, al momento dell'offerta, dai mercati a negoziazione continua relativamente al giorno di consegna;
8. di prevedere che, in caso di accettazione parziale dei volumi offerti, i volumi venduti siano ripartiti tra il GSE ed il responsabile del bilanciamento pro-quota in funzione dei volumi rispettivamente offerti;

9. di prevedere che gli ammontari derivanti dalla vendita dei prodotti a pronti, di cui al punto 5 del presente provvedimento, relativi ai quantitativi di competenza del responsabile del bilanciamento siano versati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali con valuta entro il quinto giorno successivo al pagamento da parte del GME;
10. di prevedere che il GSE possa offrire una parte dei propri quantitativi anche sul Mercato del Giorno Prima (MGP) e Mercato Infragiornaliero (MI) organizzati dal GME, sulla base di criteri definiti in un'apposita proposta previa approvazione dell'Autorità;
11. di prevedere che la proposta di cui al punto 10 definisca in particolare le modalità di definizione dei prezzi e delle tempistiche di offerta tenendo conto della normativa in materia di trasparenza e integrità dei mercati energetici all'ingrosso;
12. di stabilire che, ove necessario, anche in esito alle indicazioni di modulazione che per ragioni di sicurezza potrebbero essere trasmesse dal Ministero, per i volumi di cui al presente provvedimento il responsabile del bilanciamento e il GSE possano approvvigionare, nell'ambito delle procedure di allocazione di breve termine, capacità di erogazione aggiuntiva, rispetto a quella associata allo stoccaggio di ultima istanza;
13. di prevedere che i soggetti interessati possano presentare, entro l'1 dicembre 2022, le loro osservazioni e proposte motivate finalizzate a definire specifici aspetti di carattere implementativo e operativo in relazione alla vendita a pronti dei quantitativi di gas di stoccaggio di ultima istanza;
14. di notificare il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a Snam Rete Gas S.p.A., al GSE ed alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
15. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini